

(Codice interno: 420962)

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2020, n. 17

Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità.**

1. La Regione del Veneto, adempiendo ai doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione e nell'esercizio dei propri compiti di valorizzazione dei beni culturali, di promozione ed organizzazione delle attività culturali, nonché di promozione dell'attività motoria e sportiva, a seguito dell'assunzione dei provvedimenti statali per il contenimento e la gestione dell'epidemia da Covid-19 sostiene i soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva che abbiano presentato, nel corso del 2020, istanze di finanziamento riferite ai progetti di cui all'articolo 2 che, a causa dell'emergenza sanitaria, non risultino realizzabili in tutto, in parte o secondo le modalità originariamente previste.

Art. 2**Spese ammesse a finanziamento.**

1. Ai fini di cui all'articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata ad ammettere a contributo anche le spese di funzionamento, le spese di conservazione dei contratti di lavoro in essere e di continuità dei servizi offerti, le spese preliminari di realizzazione e quelle finalizzate alla riconversione delle azioni e degli interventi in corso o programmati, riferite ai progetti presentati ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale" e successive modificazioni, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale" e successive modificazioni, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 "Interventi della regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali" e successive modificazioni, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 "Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche" e successive modificazioni, dell'articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)", dell'articolo 22 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003", dell'articolo 66 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007", della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto" e successive modificazioni, della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva" e successive modificazioni, dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, assume provvedimenti di disciplina dei criteri e delle modalità con cui ammettere le spese di cui al comma 1, anche disponendo l'erogazione di anticipi sino al settanta per cento dell'ammontare del contributo.

3. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, assume provvedimenti che individuano ulteriori tipologie di spese ammissibili, per la riconversione di azioni ed interventi previsti dai progetti di cui al comma 1, ivi comprese modalità innovative di fruizione che assicurino forme di continuità delle attività di settore, perdurando l'emergenza sanitaria, anche al fine di favorire la ripresa dell'operatività nelle forme ordinarie.

Art. 3**Clausola di neutralità finanziaria e allocazione delle risorse finanziarie.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. Le risorse finanziarie regionali di cui al comma 1 trovano allocazione:

a) nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022 di cui alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 46, come modificata dalla legge regionale 30 aprile 2020, n. 13, quanto ai progetti presentati ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 70, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52, dell'articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, dell'articolo 22 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, dell'articolo 66 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 e dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45;

b) nella Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022 di cui alla legge regionale 25 novembre 2019, n. 46, come modificata dalla legge regionale 30 aprile 2020, n. 13, quanto ai progetti presentati ai sensi della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8.

Art. 4 **Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 maggio 2020

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Spese ammesse a finanziamento.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria e allocazione delle risorse finanziarie.

Art. 4 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 20 maggio 2020, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 22 aprile 2020, dove ha acquisito il n. 507 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Villanova, Finco, Zottis, Ferrari, Salemi, Rizzotto e Colman;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 6 maggio 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alberto Villanova, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 maggio 2020, n. 18 .

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alberto Villanova, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

in seguito alla dichiarazione del 30 gennaio 2020 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha proclamato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l’epidemia da COVID-19, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per la durata di sei mesi dalla data del provvedimento.

Tale dichiarazione ha coinvolto ogni ambito di attività ed iniziative economiche, sociali e culturali.

I servizi culturali, le attività ed iniziative dei settori “cultura” e “attività motoria e sportiva”, posti in essere e gestiti da soggetti giuridici che non operano in regime di impresa, hanno subito un radicale mutamento di condizioni e prospettive, in quanto detti soggetti, stante l’emergenza sanitaria in atto, si trovano nell’impossibilità di portare a compimento in tutto o in parte i progetti già avviati per l’anno 2020 e per i quali erano state presentate le relative istanze di finanziamento in base alle relative leggi di riferimento o possono operare solo con modalità diverse rispetto a quelle originariamente previste.

Analogamente, i soggetti giuridici che debbono ancora presentare le istanze di finanziamento e le presenteranno comunque nel corso del 2020, dovranno ripensare la programmazione e progettazione delle iniziative e l’attuazione delle stesse.

A ciò si aggiunga che vi sono nei settori in argomento operatori che, anche per la atipicità dei rapporti di lavoro instaurati, non sembrano godere di forme di adeguata tutela, nel quadro degli strumenti ed interventi predisposti dal legislatore statale e regionale.

Pertanto, con la presente iniziativa legislativa si intende di garantire un sostegno ai soggetti giuridici che svolgono la loro attività nei settori “cultura” e “attività motoria e sportiva”, consentendo loro di continuare ad operare pur in un contesto gravemente compromesso dall’emergenza sanitaria in atto da COVID-19.

Si tratta di una proposta normativa che esprime quel principio fondamentale di solidarietà sancito dall’articolo 2 della Costituzione, che la Corte costituzionale ha riconosciuto “tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico” e, secondo la dottrina più accreditata, con valore prescrittivo vincolante su tutti gli aspetti della vita sociale (lavoro, istruzione, salute, previdenza, etc.).

L’obiettivo della normativa proposta è infatti quello di assicurare ai citati soggetti, in base al principio costituzionale di solidarietà, un sostegno finanziario regionale che consenta loro di mantenere l’operatività adesso e nel futuro.

Ciò naturalmente, in conformità e nei limiti di cui ai principi di buon andamento ed imparzialità della azione amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione ed ai sottesi principi di ragionevolezza ed uguaglianza. Il sostegno è rivolto, nello specifico, a quei soggetti che abbiano già presentato nel 2020 o che presenteranno nel corso del 2020 istanze di finanziamento di progetti che rientrano nella previsione delle seguenti leggi regionali e articoli di legge regionale: legge regionale 9 giugno 1975, n. 70 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale”, legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”, legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 “Interventi della regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali”, legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 “Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche”, articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)”, articolo 22 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”, articolo 66 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”, legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 “Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto”, legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria

e sportiva”, articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.

Si prevede in particolare che la Giunta possa sostenere questi soggetti, ammettendo a contributo anche spese altrimenti non coperte da finanziamento regionale dalle leggi regionali di riferimento, ovvero: spese di funzionamento, spese di conservazione dei contratti di lavoro in essere, spese di continuità dei servizi offerti, spese preliminari di realizzazione e spese finalizzate alla riconversione delle azioni e degli interventi in corso o programmati, riferite ai progetti presentati ai sensi delle leggi regionali succitate.

I criteri e le modalità con cui verranno ammesse le succitate spese, saranno stabiliti dalla Giunta con propri provvedimenti, anche prevedendo l'erogazione di anticipi sino al 70% dell'ammontare del contributo per venire incontro alla rilevante esigenza di liquidità in cui verosimilmente possano versare tali soggetti.

Infine, si prevede che la Giunta regionale adotti provvedimenti con cui individuerà ulteriori tipologie di spese ammissibili per la riconversione di azioni ed interventi previsti dai progetti presentati ai sensi delle leggi regionali succitate, ivi comprese modalità innovative di fruizione che assicurino forme di continuità delle attività di settore, perdurando l'emergenza sanitaria, anche al fine di favorire la ripresa dell'operatività nelle forme ordinarie (basti pensare ad esempio alla spesa sostenuta per l'adozione dei dispositivi di protezione e altro).

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 6 maggio 2020, ha espresso all'unanimità (presenti il presidente Villanova del Gruppo consiliare Zaia Presidente, i consiglieri Colman e Corsi del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord, il consigliere Dalla Libera del Gruppo consiliare Veneti Uniti, la consigliera Zottis del Gruppo consiliare Partito Democratico, i consiglieri Baldin e Scarabel del Gruppo consiliare Movimento 5 stelle, la consigliera Negro del Gruppo consiliare Veneto Cuore Autonomo e il consigliere Ferrari e Salemi del Gruppo consiliare Civica per il Veneto) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 2

- Il testo dell'art. 51 della legge regionale n. 7/1999 è il seguente:

“Art. 51 - Interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con enti locali.

1. Nelle more dell'applicazione della nuova disciplina in materia di attività culturali, la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 1999 a partecipare ad accordi di programma prioritariamente con gli enti locali o con organizzazioni operanti in ambito culturale senza scopo di lucro per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali fino all'importo complessivo di lire 1.000 milioni (capitolo n. 70226).”.

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 3/2003 è il seguente:

“Art. 22 - Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta.

1. La Giunta regionale promuove e favorisce iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico su cui trova fondamento l'identità veneta mediante l'organizzazione di convegni, seminari, mostre, ricerche, pubblicazioni ed eventi finalizzati a far conoscere la complessità culturale e linguistica nella quale si possono riconoscere l'espressione e i segni dell'identità veneta.

2. La Giunta regionale, entro il 31 marzo, sentita la competente Commissione consiliare, approva il programma annuale degli interventi individuando le iniziative da realizzare direttamente da parte della Giunta regionale e i criteri e le modalità per la concessione dei contributi agli enti locali ed alle istituzioni pubbliche e private aventi finalità culturali e di ricerca che realizzano le iniziative contenute nel programma.

3. Alle spese per la realizzazione del programma indicato comma 2, quantificate in euro 750.000,00 per l'esercizio finanziario 2003, si fa fronte con lo stanziamento dell'u.p.b.U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali”.”.

- Il testo dell'art. 66 della legge regionale n. 2/2007 è il seguente:

“Art. 66 - Contributo a favore dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo annuale, a decorrere dal 2007, a favore dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, al fine di favorire e sostenere il programma delle attività.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0166 “Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.”.

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 45/2017 è il seguente:

“Art. 7 - Promozione del ruolo e delle attività culturali della Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie iniziative di diffusione e sostegno dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale, riconosce il ruolo strategico della Orchestra Regionale Filarmonia Veneta con sede a Rovigo, nella promozione della cultura teatrale e concertistico-sinfonica e nella sensibilizzazione e formazione del pubblico, anche con forme di interazione con il mondo della scuola, ed al fine di favorirne stabilità e sviluppo, sostiene le iniziative del programma annuale di attività.

2. Ai fini di cui al presente articolo l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta presenta alla Giunta regionale un programma annuale di attività che preveda un progetto di circuitazione concertistica e delle iniziative culturali sul territorio regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 120.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con

le risorse allocate alla Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione beni attività culturali e sport